



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 4111/2015

**SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1299/2015**

OGGETTO: DITTA ECO SERVIZI DI POZZI MARIA & C. SAS CON SEDE LEGALE IN VIA COLLEONI 15 NEL COMUNE DI TELGATE (BG) AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, TRATTAMENTO (R5) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI PONGOGLIO (BS) VIA MAZZINI 5. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 111 del 02/12/2014 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Dirigente del Settore Ambiente – Protezione Civile dal 02/12/2014 e fino alla scadenza del mandato della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione “ Linee guida per l'esame paesistico dei progetti” prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante disposizioni per la produzione e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e s.m.i.;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, “disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26”;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- la delibera di giunta regionale del 5 aprile 2006 n. 8/2318 “norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'art. 3, comma 1 del regolamento regionale n. 3/2006”;

- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- deliberazione giunta regionale 20 ottobre 2010, n. 661, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR;

RILEVATO che la ditta ECO SERVIZI DI POZZI MARIA & C. SAS (codice fiscale 03227860164), avente sede legale in via Colleoni 15 nel comune di Telgate (BG), ha presentato istanza in atti provinciali P.G. n. 1388412 del 11/11/2014 e successive integrazioni in data 18/12/2014 p.g. n. 154769, in data 22/01/2015 p.g. n. 10/04/2015 prot. 45049 e in data 7/05/2015 P.G. n. 57028, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) rifiuti pericolosi e non pericolosi, trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Pontoglio (BS) via Mazzini 5.

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- urbanistico-edilizia (come risulta dalle dichiarazioni del Comune di cui alla nota prot. 2480 del 3/03/2015, registrata al P.G. n. 28050 del 5/03/2015);
- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi di acque reflue, ecc.);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica (come risulta dalle dichiarazioni dell'ASL Direzione Gestionale Distrettuale n. 4 – U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro prot. 24745 del 20/02/2015, registrata al P.G. n. 23317 del 24/02/2015)

RILEVATO che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al mappale n. 133 del Fg. 2 censuario di Pontoglio e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di Pontoglio n. 403 del 14/01/2015, registrata al P.G. n. 4877 del 16/01/2015), ha la seguente destinazione urbanistica: P1 – Ambito Produttivo polifunzionale consolidato;
- considerando il vigente Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato con d.g.r n. IX/661 del 20.10.2010, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- il Comune territorialmente interessato ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

CONSIDERATO che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n. 2093 del 24/03/2015 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

PRESO ATTO che:

- l'ASL di Brescia, Direzione Gestionale Distrettuale n. 4 – U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, assente in conferenza, ha trasmesso con nota del 24745 del 20/02/2015, registrata al P.G. n. 23317 del 24/02/2015, parere favorevole con prescrizioni e condizioni,
- il Comune di PONTOGLIO, assente in conferenza, ha trasmesso con nota prot. 403 del 14/01/2015, registrata al P.G. n. 4877 del 16/01/2015, parere favorevole con prescrizioni e condizioni;

CONSIDERATO che A.R.P.A., assente in conferenza, pur convocata, ma risultata assente in conferenza, non ha trasmesso il parere e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 15426 del 09/02/2015 e in data 25/02/2015 prot. 24087 e riunitasi in data 4/03/2015 (verbali in atti), nel corso della quale gli enti ed uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

Rilevato che:

- con nota del 29/05/2015 l'ufficio IPPC, Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "C" (EMISSIONI) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 8/06/2015 l'Ufficio Acque provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche negli strati superficiali del sottosuolo, che risulta inserito nella "sezione D" (ACQUE) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) rifiuti pericolosi e non pericolosi, trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato A - Sezione "B (RIFIUTI)" e nell'elaborato grafico, pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n. 69936 in data 9/06/2015, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **21.725,26 (Euro ventunmilasettecentoventicinque/26)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

| | | |
|---|--|---------------|
| • | messa in riserva di m ³ 10 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a | € . 176,63 |
| • | messa in riserva di m ³ 5 mc di rifiuti speciali pericolosi pari a | € . 353,26 |
| • | trattamento (R5) di un quantitativo annuo di 65 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a | € . 21.195,38 |

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla Comunicazione di fine lavori, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTI:

- la conforme proposta del responsabile del procedimento;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) rifiuti pericolosi e non pericolosi, trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Pontoglio (BS) via Mazzini 5, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "B (RIFIUTI)", Sezione "C (EMISSIONI)" e Sezione "D (ACQUE) e Sezione "E (PIANO DI MONITORAGGIO) e secondo quanto rappresentato negli elaborati tecnico-grafici identificati al P.G. provinciale n. 69936 in data 9/06/2015 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta ECO SERVIZI DI POZZI MARIA & C. SAS, (C.F. 03227860164), avente sede legale in via Colleoni 15 nel comune di TELGATE (BS), alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio

Documento Firmato Digitalmente

- delle operazioni di messa in riserva (R13) rifiuti pericolosi e non pericolosi, trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Pontoglio (BS) via Mazzini 5, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei R.R. n. 3 e 4 del 24.03.2006;
 3. di dare atto che compete al Comune la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato;
 4. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
 5. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;
 6. di dare atto che:
 - a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
 - b. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
 - d. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
 - e. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
 - f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - g. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato; (se c'è l'autorizzazione/allegato agli scarichi)
 - h. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina

- lo scarico;
- i. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
 - j. se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato **A**, sezione **C** (EMISSIONI) comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
 - k. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - l. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - m. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - n. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
 - o. ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento;
 - p. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
 - q. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
 8. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
 9. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
 10. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato **A** del presente atto, Sezione "**C** (EMISSIONI)";
 11. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato **A** del presente atto, Sezione "**D** (ACQUA)";
 12. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
 13. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **21.725,26 (Euro ventunmilasettecentoventicinque/26)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
 14. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine

- lavori di cui al precedente punto 4), dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
15. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
 16. che il presente atto venga, in originale, comunicato alla ditta ECO SERVIZI DI POZZI MARIA & C. SAS con sede legale in via Colleoni 15 nel comune di Telgate (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua consegna a proprie mani e acquisizione di ricevuta o mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC eco-servizi.com.it) previo assolvimento dell'imposta di bollo;
 17. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di PONTOGLIO, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.S.L. Brescia Distretto n. 6;
 18. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale di cui uno in formato cartaceo.

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 19-06-2015

ALLEGATO TECNICO

| | | | |
|---|--|---------------------------|--------|
| RAGIONE SOCIALE | ECO SERVIZI di Pozzi Maria e C. sas | PARTITA IVA | |
| | | 03227860164 | |
| SEDE LEGALE | Telgate (BG), Via Colleoni, 15 | | |
| SEDE INSEDIAMENTO | Pontoglio (BS) in via Mazzini, 5 | FOGLIO N. 2 | |
| | | MAPP. N. | 133 |
| SUPERFICIE IMPEGNATA DALL'IMPIANTO | DISPONIBILE | ~ m ² 1.008,54 | |
| | Sup. Coperta (destinata all'attività) | m ² | 297,84 |
| | Sup. scoperta impermeabile (piazzale) | m ² | 617,90 |
| | Sup. scoperta permeabile | m ² | 92,80 |
| ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO | P1 – Ambito Produttivo polifunzionale consolidato | VIGENTE P.G.T. | |
| LEGALE RAPPRESENTANTE | Maria Pozzi, nata a Palazzolo sull'Oglio il 16/12/1964 | | |
| RESPONSABILE TECNICO | Ivano Marchetti, nato a Telgate (BG) il 8/09/1963 | | |

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa m² 1.008,54, di cui m² 297,84 destinati all'attività; l'immobile sito nel comune di Pontoglio (BS), via Mazzini, 5 è censito al foglio 2 mappale 133; la ditta ha la piena disponibilità dell'area;

1.2. la suddetta area ricade in zona in zona P1 – Ambito Produttivo polifunzionale consolidato, come risulta dal vigente P.R.G. vigente della Comune di Pontoglio;

1.3. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:

- ✓ messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- ✓ messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi;
- ✓ messa in riserva (R13) di rifiuti prodotti e decadenti dall'attività in uscita dall'impianto;
- ✓ trattamento (R5) di rifiuti non pericolosi

rifiuti costituiti da cartucce toner esaurite.

Il trattamento viene effettuato mediante operazioni manuale di pulitura manuale a secco con rimozione di sostanze o elementi inchiostrianti esausti, verifica funzionalità e ricarica del toner o del nastro inchiostriato;

Dal trattamento sopra descritti vengono prodotte:

- ✓ contenitori in materiale plastico e in metallo con toner, inchiostro o nastro inchiostriato nelle forme usualmente commercializzate, etichettate in conformità al D.M. 28/01/1992;
- ✓ rifiuti decadenti da destinarsi ad impianti di gestione rifiuti autorizzati;

1.4. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

messa in riserva (R13) di **m³ 8** di rifiuti non pericolosi in ingresso;

messa in riserva (R13) di **m³ 5** di rifiuti pericolosi e non pericolosi (RAEE) in ingresso;

messa in riserva (R13) di **m³ 2** di rifiuti non pericolosi decadenti dal trattamento;

trattamento (R5) di **65 t/a** di rifiuti speciali non pericolosi.

1.5. nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi e pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

| Codice CER | DESCRIZIONE | Operazioni | |
|------------|---|------------|----|
| | | R13 | R5 |
| 08 03 18 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | R13 | R5 |
| 16 02 13* | apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 | R13 | |
| 16 02 14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (RAEE d.lgs. 151/05) | R13 | |
| 16 02 15* | componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso | R13 | |
| 16 02 16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | R13 | R5 |
| 20 01 36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (RAEE d.lgs. 151/05) | R13 | |

- 1.6. i rifiuti vengono stoccati all'interno del capannone in appositi contenitori (ceste di plastica) nelle aree dedicate come rappresentate nella tavola "Unica" parte integrante del presente allegato sezione A.

2. Prescrizioni

- 2.1. la ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche o da quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTR) istituito con D.M. 17.12.300 e s.m.i.;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. prevede un codice CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità:
 - codici CER 160214 "apparecchiature fuori uso diverse da...omiss" (RAEE) la ditta dovrà in fase di accettazione:
 - ✓ predisporre un elenco dei componenti potenzialmente qualificabili come pericolosi al fine di valutarne la presenza;
 - ✓ effettuare il "controllo visivo che le apparecchiature non siano dotate di un circuito idraulico/refrigerante, che i condensatori non abbiano strutture esterne in metallo, che non siano presenti guarnizioni/rivestimenti antifiama dei cavi elettrici di cablaggio/alimentazione. Non presentino coibentazioni in materiali filamentosi/lanugginosi o poliuretanic";
 - codice CER 160216 "componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*" deve essere effettuato un controllo visivo per verificare la presenza di componenti pericolosi. In caso di assenza di componenti pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di componenti pericolosi, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 160215*;
- 2.2. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.4. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
- a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;

- e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto 1.7;
- 2.5. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.xx.
- 2.6. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.7. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- 2.8. il conferimento all'impianto di eventuali rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big bags e non possono essere effettuate operazioni di movimentazione, trattamento e pre-trattamento degli stessi.
- 2.9. la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche UNI alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come MPS;
- 2.10. dove essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
- 2.11. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.12. Piani
- Piano di ripristino e recupero ambientale
Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.
Il piano dovrà:
 - identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
 - programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
 - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
 - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
 - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le

previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Sommario:

1. Sintesi dei dati identificativi.
2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.
3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.*
4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. *Dati dichiarati dalla ditta.*
5. Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.
Tabella 1. Materie prime. *Dati dichiarati dalla ditta*
Tabella 2. Fasi lavorative. *Dati dichiarati dalla ditta*
Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.
6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.
7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.
8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.
9. Emissioni rumorose.
10. Sospensione dell'attività.
11. Prescrizioni particolari.

1. Sintesi dei dati identificativi.

| | |
|-------------------|--|
| Gestore | ECO SERVIZI DI POZZI MARIA & C. S.A.S. |
| Sede legale | TELGATE (BG) – VIA COLLEONI N. 15 |
| Sede insediamento | PONTOGLIO (BS) – VIA MAZZINI N.5 |

2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

| |
|---|
| <i>Autorizzazioni precedenti: -</i> |
| <i>Emissioni precedentemente autorizzate: -</i> |
| <i>Emissioni dismesse:-</i> |
| <i>Emissioni oggetto di modifica:-</i> |
| <i>Emissioni nuove: E1</i> |
| <i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante: -</i> |
| <i>Emissioni non soggette ad autorizzazione: -</i> |
| <i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante comunque soggette al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente: -</i> |

3. Descrizione del processo produttivo. Dati dichiarati dalla ditta.

Il processo produttivo della rigenerazione di cartucce toner si svolge attraverso le seguenti fasi:

1. selezione delle cartucce toner recuperabili e deposito in area dedicata
2. pulizia delle cartucce dai residui di toner/inchiostro (emissione **E1**)
3. controllo del funzionamento meccanico delle cartucce bonificate
4. riempimento delle cartucce con nuovo toner (emissione **E1**)
5. confezionamento

L'attività genera una sola emissione (E1) proveniente dalla cappa di aspirazione del banco di

lavoro destinato alla pulizia e ricarica delle cartucce toner esaurite.

Il sistema di aspirazione è munito di un impianto di abbattimento delle polveri mediante filtro a cartucce classificabile come depolveratore a secco a mezzi filtrante (D.MF.02) avente i requisiti di cui alla d.G.R. 30 maggio 2012 n. IX/3552.

All'interno dello stabilimento viene inoltre effettuata la sola messa in riserva di rifiuti da apparecchiature fuori uso e componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (RAEE), tale attività non genera emissioni in atmosfera.

4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. *Dati dichiarati dalla ditta.*

Nessuna precedente autorizzazione.

5. Allegato tecnico di riferimento e Ambito di applicazione.

Attività di deposito e rigenerazione di cartucce toner esauste per stampanti.

Per tale attività non è presente un allegato tecnico di riferimento per le emissioni in atmosfera.

Tabella 1. Materiali/Rifiuti - Dati dichiarati dalla ditta.

| rifiuti | Q.tà Anno | Frasi di Rischio |
|---|-------------------------|------------------|
| Toner per reintegro cartucce | 1.500 kg | - |
| Rifiuti (cartucce esauste di toner/inchiostri per stampanti ed altri rifiuti di cui la ditta effettua solo la messa in riserva) | Come da sezione rifiuti | |

Modalità di stoccaggio di materiali/rifiuti.

Le cartucce toner esaurite sono contenute in scatole tipo eco box o ceste in plastica su pallet in legno e vengono depositate su pavimentazione in cemento liscio all'interno del capannone.

Tabella 2. Fasi lavorative.

| Fasi lavorative | Macchinari connessi | Già effettuata | E n. | Ed n. |
|--------------------------------------|--|--|------|-------|
| Stoccaggio RAEE | - | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | - | - |
| Selezione e deposito cartucce | - | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | - | - |
| Pulizia cartucce | Pistola ad aria compressa, operazione svolta su banco smontaggio e pulizia | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | E1 | - |
| Controllo funzionamento cartucce | | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | - | - |
| Riempimento cartucce con nuovo toner | Banco smontaggio e pulizia | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | E1 | - |
| Confezionamento | - | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | - | - |

Tabella 3. Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note.

| Emissioni da attività di rigenerazione cartucce toner esauste. <i>Dati dichiarati dalla ditta.</i> | |
|---|----------------------|
| Emissione E1 – Pulizia e rigenerazione cartucce (banco di pulizia e ricarica cartucce) | |
| Portata max nominale 2.000 Nm ³ /h | Altezza camino 8 m |
| Diametro camino 250 mm | Temperatura ambiente |
| Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: Depolveratore a secco a mezzo filtrante D.MF.02 | |
| <i>Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare</i> | |
| Inquinante | limite |
| Materiale particolato | 3 mg/Nm ³ |
| Nel caso di mancato rispetto di uno o più limiti dovrà essere installato uno fra gli impianti di abbattimento | |

6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla “Tabella 3 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell’inquinante, limiti e note”, comporta l’installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012 e rispettando le caratteristiche tecniche minime specificate nelle schede riportate nella delibera di Giunta Regionale stessa.

7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L’organo comunale competente in qualità d’Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l’adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L’Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell’ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall’utilizzo di un sistema “ad umido”, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
 - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l’efficienza.Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l’esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l’ARPA competente per territorio.
- Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d’emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d’emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un’interruzione nell’esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell’esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell’evento, alla Provincia, al Comune ed all’ARPA.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell’efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall’esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d’estrazione e depurazione dell’aria;

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con

numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

- In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime.

Inoltre, con riferimento ai referti analitici previsti:

- qualora nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare coincidano con quelli del presente atto, ***fatta salva la periodicità annuale*** se non diversamente specificato, ***la ditta potrà continuare con la tempistica precedente***;

- qualora invece nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare non coincidano con quelli del presente atto ***gli esiti delle prime rilevazioni analitiche previste devono essere presentate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 150 giorni dalla data del presente atto***.

- In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle ***emissioni nuove/modificate*** dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.

- Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.

- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni - decorrenti dalla data di messa a regime.

Modalità e controllo delle emissioni.

Con riferimento alle emissioni diffuse di materiale polverulento si assume che, in presenza di un impianto di nebulizzazione, i limiti siano rispettati. Per le caratteristiche dell'impianto/attività non è possibile effettuare rilievi analitici.

Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime", dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è

tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.

I relativi referti analitici:

- dovranno essere presentati, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm^3) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti – Tabella 3 (Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note).

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l' esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l' esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012).

La ditta dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L' esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con scadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su

supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal decreto legislativo 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

- 1) l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
 - i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
 - dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
 - i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
- 2) i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h od in Nm³T/h;
 - concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S od in mg/Nm³T;
 - temperatura dell'effluente in °C;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.

Gli impianti di riscaldamento presenti all'interno dello stabilimento sono costituiti da pompe di calore elettriche.

9. Emissioni rumorose.

Le emissioni acustiche derivanti dallo stabilimento e/o dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente relativi alla zona di insediamento.

10. Sospensione dell'attività.

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, intenda:

interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,

utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua,

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpa, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo www.provincia.brescia.it/ufficioaria nella sezione "Interruzione analisi".

11. Prescrizioni particolari.

A. Stoccaggio e movimentazione delle cartucce esauste devono avvenire in contenitori chiusi.

B. Tutte le fasi del ciclo produttivo devono essere condotte evitando la produzione di emissioni diffuse.

1. DESCRIZIONE

La presente autorizzazione consente lo scarico di acque reflue di prima pioggia derivanti dall'attività di:

- rigenerazione in conto terzi di toner;

svolte nel comune di Pontoglio (BS) Via Mazzini, 5, alle condizioni e con le prescrizioni previste dal presente Allegato, dal dispositivo dell'atto dirigenziale di cui il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale, dal d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali in materia di scarichi idrici.

2. SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Gestore | Eco Servizi di Pozzi Maria e C. sas |
| Sede legale | Via Colleoni, 15, 24060 Telgate (BG) |
| Sede insediamento | Via Mazzini, 5, 25036 Pontoglio (BS) |

Premesse generali

- il Comune di Pontoglio con nota del 07.05.2015 ha dichiarato che l'insediamento non ricade in zona ubicata in prossimità di corpo idrico superficiale, e che lo scarico non ricade nella zona di rispetto dei punti di captazione della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo umano erogata mediante acquedotto;
- la documentazione pervenuta contiene le indicazioni di cui all'art. 9 del regolamento regionale 4/2006;

Descrizione dell'attività e degli scarichi

- nell'insediamento si svolge l'attività di rigenerazione in conto terzi di toner e nastri per stampanti e di produzione di cartucce toner compatibili e ricostruite nonché il recupero materiale di consumo per macchine elettriche/elettroniche ed accessori per l'informatica con deposito di rifiuti;
- tutte le attività compreso il carico e lo scarico sono svolte all'interno dell'edificio e la superficie scolante di 620 m² è impiegata unicamente per il transito;
- gli scarichi S1 ed S2 negli strati superficiali del sottosuolo con pozzi perdenti sono costituiti dalle acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti a ridotto impatto inquinante, senza procedere alla separazione e al trattamento, previa possibilità di procedere a campionamento tramite pozzetti di ispezione;
- le acque pluviali confluiscono nel pozzo perdente dello scarico S1;
- le acque reflue domestiche confluiscono in pubblica fognatura mista;
- la documentazione pervenuta contiene le indicazioni di cui all'art. 9 del regolamento regionale 4/2006;
- la distanza tra il fondo della trincea e la massimo livello della falda è superiore ad un metro;

Tipologia dello scarico

- l'attività rientra tra quelle indicate all'art. 3, comma 1, lett. c) del regolamento regionale n. 4/2006, soggette alle disposizioni del regolamento medesimo;
- le acque degli scarichi S1 e S2 sono definite "acque di prima pioggia" ai sensi dall'art. 2, del regolamento regionale 4/2006, provenienti da superfici scolanti a ridotto impatto inquinante di cui

all'art. 13, del regolamento citato, ammesse negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 7, comma 1, lett. b), del medesimo regolamento;

3. RECAPITO, PARAMETRI E LIMITI DA RISPETTARE

Lo scarico S1 di acque di prima pioggia e lo scarico S2 di acque reflue domestiche i cui dati sono sintetizzati nella tabella seguente:

| scarico | ricettore | tipologia acque reflue | dati catastali | | coordinate Gauss-Boaga | |
|---------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|-----|------------------------|---------|
| | | | fg | map | x | y |
| S1 | strati superficiali del sottosuolo | prima pioggia | 2 | 133 | 1566795 | 5047437 |
| S2 | | | | | 1566780 | 5047466 |

devono rispettare, gli scarichi S1 e S2 i limiti di emissione su suolo della tabella 4, dell'all. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e il divieto di scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1, dell'all. 5 alla parte III del D.Lgs.152/06 e s.m.i., riportate di seguito:

- composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico;
- composti organo fosforici;
- composti organo stannici;
- sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso;
- mercurio e i suoi composti;
- cadmio e i suoi composti;
- oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
- cianuri;
- materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione, o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque;

precisando che tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazione non superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o dei successivi aggiornamenti;

4. PRESCRIZIONI

- a. per la verifica del rispetto di quanto prescritto al precedente punto 3, dovranno essere eseguite nel corso di tutto il periodo di durata dell'autorizzazione, analisi degli scarichi S1 e S2 di acque di prima pioggia da svolgersi con frequenza semestrale, le prime delle quali deve essere eseguita entro un anno dal rilascio della presente AUA;
- b. le analisi dovranno rappresentare i parametri seguenti: pH, Solidi sospesi, BOD₅, COD, Piombo, Ferro, Rame, Nichel, Zinco, Idrocarburi totali, Saggio di tossicità acuta;
- c. le analisi di cui alla precedente lett. a. dovranno essere effettuate con oneri a carico della ditta, da laboratorio pubblico o abilitato, secondo le metodiche di campionamento e analisi previste dalle normative di riferimento;
- d. i relativi certificati dovranno essere trasmessi entro trenta giorni dalla data di emissione a questa Provincia Ufficio Acqua;
- e. i certificati analitici dovranno essere conservati presso lo stabilimento e messi a disposizione delle Autorità deputate al controllo qualora richiesti dalle stesse;
- f. le caditoie e le reti di raccolta delle acque di prima pioggia dovranno essere mantenute in piena efficienza e periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo;
- g. qualunque modifica delle reti di raccolta e degli impianti di trattamento di acque di prima pioggia, ancorchè non comporti una modifica qualitativa e/o quantitativa degli scarichi, dovrà essere preventivamente comunicare;
- h. comunicare all'Ufficio Acqua della Provincia qualsiasi cambiamento relativo alla consistenza ed alla proprietà dell'immobile;

- i. comunicare qualsiasi variazione relativa alla denominazione o ragione sociale entro 30 gg dalla data della variazione stessa;
- j. comunicare preventivamente, ai fini della volturazione della titolarità dell'autorizzazione, il nominativo della ditta subentrante, tenuta a richiedere la volturazione medesima, in caso di vicende di cessione dell'attività da cui origina lo scarico autorizzato.

5. INDICAZIONI

- ai sensi dell'art. 8, comma 1 del regolamento regionale n. 4/2006 dovranno essere previste periodiche pulizie della superficie scolante;
- ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento regionale n. 4/2006 la pulizia delle superfici interessate da versamenti accidentali dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali assorbenti;
- i fanghi provenienti dalla pulizia delle superfici scolanti e delle reti, dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 (*Modifiche*), comma 2, del d.P.R. n. 59/2013 e dell'art. 124, comma 12, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

**Sezione E – PIANO DI
MONITORAGGIO**

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO

N..... DEL

| MATRICE | MONITORAGGIO | PRESCRIZIONE |
|------------------|---|---|
| RIFIUTI | Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto | Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto |
| EMISSIONI | Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione C del presente atto | Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione C del presente atto |
| ACQUA | Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione D del presente atto | Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione D del presente atto |
| RUMORE | Entro 6 mesi dall'inizio dell'attività e in occasione di eventuali modifiche sostanziali. | Controlli secondo normativa esistente, previa tempestiva comunicazione con Arpa e Comune. Dovranno essere concordati con Arpa e Comune i recettori sensibili verso i quali effettuare le misurazioni. |